

1683 . 10 400, 2015

COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA IN I^ CONVOCAZIONE N. 31 DEL 28 luglio 2015

OGGETTO: Comune di Isola del Liri/Telecom Italia S.p.a. - Approvazione accordo transattivo.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese luglio alle ore 17,20, nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENT1	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	х		9	D'ORAZIO VINCENZO	х	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	х		10	CARINGI ANGELO	х	
2	D'AMBROSIO SARA	Х		11	MARZIALE LUCIO	х	
3	PALLESCHI LAURA	х		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	х	
4	PANTANO ILARIA	х	• <u> </u>	13	MANCINI ANGELA		x
5	SCALA GIANNI		х	14	TOMASELLI MAURO	х	
6	MANCINI MONICA		x	15	TROMBETTA GIORGIO		x
7	ROMANO FRANCESCO		х	16	ALTOBELLI ENZO		х
8	ROMANO PIERLUIGI	х					

Consiglieri presenti n. 11 Assenti n. 6

Presiede il Presidente Vincenzo D'Orazio

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Lorenzo Norcia

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Romano Pierluigi, Pantano Ilaria e Tomaselli Mauro

il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio

1 Comunale a deliberare sulla pratica indicata in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce la discussione su tale argomento iscritto al numero tre dell'o.d.g. e cede la parola all'Assessore al bilancio Caringi Angelo per la relazione illustrativa per la quale si rinvia al resoconto integrale della seduta depositato agli atti di questo Consiglio nel fascicolo della presente deliberazione;

"Prende la parola il Consigliere Di Pucchio Antonella che preannuncia il voto contrario del suo gruppo perché pur essendo favorevole agli accordi transattivi essi devono essere inseriti in una politica di bilancio sana e certamente quella che si sta attuando non lo è.

Vista la deliberazione di C.C. nº 18 del 7.5.2015 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione anno 2015, della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015-2017 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione di C.C. n° 22 del 25.5.2015 ad oggetto"Esame e approvazione del rendiconto della gestione 2014";

Premesso che,

è pervenuto all'ente un ricorso per decreto ingiuntivo in data 12.11.2014 pt. 17717, tramite posta certificata, dalla Telecom Italia S.p.A con sede legale in Milano, p.zza Degli Affari n° 2 e direzione generale—sede secondaria in Roma Corso d'Italia n° 41, nella persona del Dott. Antonio Morello, quale procuratore speciale di Telecom Italia S.p.A., e rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo De Santis Mangelli del Foro di Roma per mancato pagamento di fatture;

l'ente ha ritenuto di resistere in giudizio, in quanto ravvisava la infondatezza del provvedimento da impugnare al fine di tutelare le ragioni dello stesso;

che con deliberazione di Giunta Municipale n° 144 del 11.12.2014 l'ente ha nominato un legale al fine di resistere e costituirsi in giudizio contro il ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Telecom Italia S.p.A suddetto;

il decreto ingiuntivo presentato da Telecom Italia S.p.a. si fondava su un debito da parte dell'ente nei confronti di Telecom di €114.156,57 alla data del 06.08.2014, per fatture scadute relative alla telefonia fissa e mobile, come risultante dall' Estratto del Libro Analitico Clienti Morosi di Telecom autenticato dal Notaio, Dott.ssa Caterina Bima, rep. n.12857 del 06.08.2014;

il debito è stato ricondotto nella fase di opposizione a € 34.827,68 per le fatture relative alla telefonia mobile e fissa;

'Visto il parere presentato dal legale dell'ente, pt. 11338 del 17.7.2015;

Vista la proposta transattiva tra Telecom Italia S.p.a. e Comune di Isola del Liri, formulata dall'avvocato dell'ente che si sostanzia sinteticamente nelle seguenti condizioni: pagamento da parte dell'ente del debito riconducibile a € 33.537,38 per le sole fatture rimaste in sospeso di telefonia mobile e fissa in due rate uguali, entro il 30.7.2015 e 30.3.2016, con rinuncia da parte di Telecom Italia S.p.a. a interessi per ritardato pagamento e altre spese.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell'art..49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

905 P. C.

Visto il parere del revisore unico dei conti;

Agran Spe

Acquisito il parere della competente commissione consiliare;

Il Presidente invita il Consiglio a votare la seguente proposta che con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 2 (Di Pucchio e Tomaselli) viene approvata;

DELIBERA

- di approvare l'accordo transattivo tra Comune di Isola del Liri e Telecom Italia S.p.A predisposto dall'Avv Elisa Scaccia, legale dell'ente, nominato con deliberazione di Giunta Municipale nº 144 del 11.12.2014, allegato al presente atto per farne parte integrante, inscindibile e sostanziale;
- 2. di dare mandato al Sindaco alla firma dell' accordo transattivo.

Dopo di che con successiva e separata votazione palese e con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 2 (Di Pucchio e Tomaselli) vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza ed indifferibilità e viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUOEL n. 267/2000."



di Isola del Liri Comune

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.ir

Servizio Finanziario Tel. 0776/800809 Paghe-Economato Tel 0776/800828 Ragioneria Tel. 0776/800829 Fax 0775/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: COMUNE DI ISOLA DEL LIRI/TELECOM ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO

In ordine alla regolarita' tecnico contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, li 17/07/2015

Il Responsab vizio Finanziario Claudia Marra



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico finanziario

Al Sindaco

All'assessore al bilancio

Al segretario Comunale

Al responsabile del servizio finanziario

Verbale n.6/15 del 23/07/2015

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Comune Isola del Liri/Telecom Italia Spa – Approvazione accordo transattivo"

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Visto il parere legale richiamato nella deliberazione

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Digs 267/2000.

Ritenuto vantaggioso per l'ente aderire alla proposta transattiva

Esprime parere favorevole all'adozione della proposta in oggetto.

Isola del Liri Il 23 luglio 2015

Quirello Kaliffi

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI Protocollo n° 0011338 del 17/07/2015 ENTRATA AVVOCATO

Al Comune di Isola del Liri in persona del Sindaco p.t.

Sede

Frosinone, 16 Luglio 2015

Oggetto: parere legale Comune di Isola del Liri/Telecom Tribunale Civile di Cassino R.G. 5034/14.

Premesso che

- che in data 11.11.2014, a mezzo posta elettronica certificata, è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1106/2014, emesso dal Tribunale di Cassino in persona del Giudice Dr. Salvatore Scalera in data 06.11.2014, con il quale veniva ingiunto al Comune di Isola del Liri, in persona del Sindaco p.t., il pagamento in favore della Telecom Italia S.p.a. della somma di €. 97.893,11 oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. 231/02 nonché €. 406,50 per spese, €. 1,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie successive ed occorrende, per il presunto mancato pagamento di somme derivanti dall'erogazione di servizi di telefonia fissa e mobile così come specificato e descritto nelle fatture di cui all'Estratto del "Libro analitico clienti morosi" di Telecom, certificato dal Notaio Dott.ssa Caterina Bima in data 06.08.2014 rep. n. 12857;

- che il Comune di Isola del Liri, in persona del Sindaco p.t., ritenuta l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria avanzata, proponeva, per mio tramite, giusta Delibera di incarico verbale n. 144 dell'11.12.2014, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1106/14 emesso dal Tribunale di Cassino in data 06.11.2014 eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata, contestando l'entità della somma ingiunta, atteso che, numerose fatture delle quali si richiedeva il pagamento, risultavano già pagate.

Per mezzo della sottoscritta, procuratore costitiuito del Comune di Isola del Liri, veniva inserito nel corpo dell'atto di citazione in opposizione un tabulato dettagliato con indicati gli estremi delle fatture, i pagamenti relativi con i dati dei bonifici e i riferimenti agli allegati.

All'esito dei conteggi, risultava quindi al Comune un saldo dare di complessivi Euro 62.285,71. Per tale ragione si contestavano, specificamente, il libro contabile ed il prospetto allegati da Telecom nel procedimento monitorio, in quanto contenenti fatture già saldate e contabilizzate come pagate dalla stessa Telecom, e allo stesso tempo riproposte come inevase e quindi oggetto di azione monitoria.

La pretestuosità dell' azione intrapresa emergeva anche in considerazione del fatto che il Comune di Isola del Liri aveva reiteratamente rappresentato alla Telecom S.p.a., a mezzo fax, gli avvenuti pagamenti delle fatture richieste, inviando loro anche le copie dei bonifici effettuati con le relative imputazioni.

A ciò si aggiunga che il Comune di Isola del Liri, a mezzo pec in data 11/11/2013, proponeva per la seconda volta, un piano di rientro relativamente alle fatture Telecom Italia fonia fissa anno 2013, senza però ottenere alcun riscontro. Chiedeva quindi l'attore,

- in via principale, accogliere l'opposizione spiegata revocando il decreto ingiuntivo n.1106 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti del Comune di Isola del Liri per le motivazioni di cui in narrativa, nonché per la genericità e contraddittorietà dei conteggi allegati;
- nel merito, dichiarare come dovuta, la minor somma pari ad Euro 62.285,71 come da prospetto e documentazione allegata.

L'opposizione veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Cassino con il n. R.G.5034/2014, Giudice Dott.ssa Irene Sandulli, e alla prima udienza tenutasi il 27.05.2015 si costituiva la Telecom la quale rilevava l'infondatezza e la pretestuosità dei motivi di opposizione, evidenziava come gran parte dei pagamenti siano intervenuti successivamente al deposito del ricorso o comunque alla notifica del decreto e, all'esito della contabilizzazione dei pagamenti de quibus, precisava il proprio credito nella misura di €34.827,68, di cui €14.771,00 quanto alla telefonia fissa, ed €20.056,68, quanto a quella mobile, giusta il propetto delle fatture insolute alla data del 18.05.2015, depositato in giudizio.

Con provvedimento del 16.06.2015, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto

ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di €34.827,68, assegnava i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e rinivava all'udienza del 09.12.2015 per l'ammissione dei mezzi istruttori;

A questo punto, valutata l'opportunità di addivenire ad un accordo transattivo, il sottoscritto procuratore, contattava l'avvocato di controparte, formulando un'ipotesi di transazione, in cui il Comune si dichiarava pronto a riconoscere come dovuto il credito, ad eccezione di £1.290,30 di cui alla fattura n. 110043474635, già contestata in quanto relativa ad un "riscatto" mai richiesto; si chiedeva inoltre alla Telecom, oltre lo stralcio di tale importo, anche la rinuncia agli interessi e il pagamento del dovuto in due tranches, che venivano accordate con scadenza al 31/07/2015 e al 31 marzo 2016.

Valutata la convenienza per l'Ente, posto che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato dal Giudice immediatamente esecutivo per un importo di euro 34.827,68, il Comune tramite il sottoscritto difensore, si dichiarava disposto alla transazione.

A mio parere, come si evince dagli atti prodromici al completando accordo, tale definizione è estremamene conveniente per l'Ente, per più di una ragione:

- si evita la procedura esecutiva che la Telecom avrebbe diritto di azionare per un importo di euro 34.827,68 oltre spese ed interessi.
- A fronte del riconoscimento di debito ben più alto, si definiscono le pretese creditorie della Telecom e si stralcia un'ulteriore fattura, di euro 1.290,00, si evita il pagamento degli interessi dovuti dalla scadenza delle fatture a tutt'oggi.
- 3. Si evitano le spese processuali, poiché essendo una controversia di natura contabile, il Giudice autorizzerebbe senza dubbio una CTU contabile per risalire ai conteggi dovuti, con notevole dispendio economico a carico del Comune per il pagamento di tali oneri.
- 4. Si evitano le spese del giudizio, che comunque in parte vedrebbero soccombere il Comune, visto che il debito, seppur diverso, è incontrovertibile.

Per tali ragioni, il sottoscritto procuratore esprime parere favorevole alla firma dell'accordo transattivo a definizione del procedimento pendente RG. 5034/14.

Scrittura privata

TRA

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1 (C.F. n. 00488410010), in persona dell'Avv. Amedeo Parente, nato a Benevento il 26 aprile 1965, a ciò facoltizzato giusta procura notarile per Atto Notaio Maria Chiara Bruno di Roma del 17/12/2009, rep. 21865, (d'ora in avanti e per brevità anche "Telecom");

Е

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (C.F.91000660604), con sede in Isola del Liri (FR), Via San Giuseppe n. 1 (cap. 03036), in persona del Sindaco pro tempore, Sig. Vincenzo Quadrini, nato a Isola del Liri (Fr) il 04.04.1943, (d'ora in avanti e per brevità anche "il Comune" e, assieme a Telecom, le "Parti");

Premesso che

- A) TELECOM ITALIA S.p.A. eroga da anni al Comune servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile;
- B) alla data del 06.08.2014 il Comune risultava aver maturato nei confronti di Telecom un debito di €114.156,57, per fatture scadute relative alla telefonia fissa e mobile, come risultante dall' Estratto del Libro Analitico Clienti Morosi di Telecom autenticato dal Notaio, Dott.ssa Caterina Bima, rep. n.12857 del 06.08.2014;
- C) Telecom introduceva presso il Tribunale di Cassino il procedimento ingiunzionale n. R.G.3987/2014 per il minor importo di €97.893,11 (essendo stati espunti dal credito di cui all' Estratto sopra citato, i pagamenti medio tempore eseguiti e contabilizzati), all'esito del quale in data 06.11.2014 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1106/2014 per la somma richiesta, oltre agli interessi nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 213/02, decorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo, e le spese di procedura liquidate in complessive €1 per compensi ed €406,50, per esborsi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA:
- D) avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 11.11.2014, il Comune ha proposto opposizione adducendo l'intervenuto pagamento di parte delle fatture oggetto di ingiunzione e lamentando la mancata ricezione del CD contenente i dati del traffico mobile, ma si riconosceva, comunque, debitore

della somma complessiva di €62.285,71, di cui €14.800,00 per la telefonia fissa e €47.485,21 per quella mobile.

- E) L'opposizione è stata iscritta a ruolo presso il Tribunale di Cassino con il n. R.G.5034/2014, Giudice Dott.ssa Irene Sandulli, e alla prima udienza tenutasi il 27.05.2015 si è costituita Telecom la quale ha rilevato l'infondatezza e la pretestuosità dei motivi di opposizione, ha evidenziato come gran parte dei pagamenti siano intervenuti successivamente al deposito del ricorso o comunque alla notifica del decreto e, all'esito della contabilizzazione dei pagamenti de quibus, ha precisato il proprio credito nella misura di €34.827,68, di cui €14.771,00 quanto alla telefonia fissa, ed €20.056,68, quanto a quella mobile, giusta il propetto delle fatture insolute alla data del 18.05.2015, depositato in giudizio e che si allega al presente atto del quale costituisce parte integrante;
- F) Con provvedimento del 16.06.2015, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di €34.827,68 (d'ora in avanti "il Credito"), ha assegnato i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e ha rinviato all'udienza del 09.12.2015 per l'ammissione dei mezzi istruttori;
- G) Il Comune è pronto a riconoscere come dovuto il Credito, ad eccezione di €1.290,30 di cui alla fattura n. 110043474635, già contestata in quanto relativa ad un "riscatto" mai richiesto;
- H) in considerazione dei consolidati rapporti in essere e per porre fine al giudizio in corso, è interesse delle Parti raggiungere, tramite reciproche concessioni, una soluzione transattiva che preveda la riduzione del Credito con dilazione dei pagamenti.

Ciò premesso le parti convengono quanto segue:

- 1) la premessa è patto e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Telecom, condizionatamente a quanto appresso specificato, rinunzia ad esigere il pagamento di una parte del Credito e precisamente rinunzia ad una somma pari ad 1.290,30;
- 3) il Comune, rinunciando definitivamente alle eccezioni sollevate in giudizio, provvederà a pagare a Telecom il "Credito residuo" di € 33.537,38 (euro trentatremilacinquecentotrentasette/38), a mezzo bonifici sul c/c identificato

dall' IBAN IT31H0200809440000005256355, intestato a Telecom Italia S.p.a., in nr. 2 rate mensili consecutive, secondo i seguenti termini:

- ➤ € 16.768,60 entro il 30/7/2015
- \triangleright € 16.768,60 entro il 30/03/2016
- 4) con l'integrale pagamento nei termini e condizioni di cui al superiore punto 3, il decreto ingiuntivo di cui in premessa si intenderà definitivamente rinunciato e Telecom nulla avrà più a pretendere per il Credito di cui in premessa.
- 5) la causa di opposizione pendente, di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente accordo, si intende definitivamente rinunciata ed abbandonata dalle Parti, con conseguente estinzione del giudizio di opposizione da far provocare, a cura degli avvocati costituiti, ex art.. 309 c.p.c.;
- 6) il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate di cui al superiore punto 4), decorsi 20 gg. dalle indicate scadenze, comporterà la decadenza dal beneficio del termine ed il diritto della TELECOM di: (I) richiedere immediatamente, anche azionando esecutivamente il decreto ingiuntivo di cui in premessa, l'intero credito maturato, oltre interessi di mora maturati e maturandi al saggio previsto dalle leggi vigenti, e spese, previa imputazione delle eventuali somme versate ad estinzione, nell'ordine, delle spese, degli interessi e, da ultimo, della sorte capitale, nonché (II) procedere alla sospensione ed interruzione delle linee telefoniche, nei termini indicati nelle diffide già inviate;
- 7) l'accordo raggiunto non costituisce novazione dei pregressi rapporti e non comprende il credito per fatture emesse successivamente al 14.04.2014 o comunque diverse da quelle comprese nell'allegato estratto conto, che il Comune si impegna a pagare, laddove insolute, nel termine della loro naturale scadenza;
- 8) il Comune prende atto, relativamente alle fatture per fonia mobile e come espressamente nelle stesse indicato, che il mancato/tardivo pagamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG) da parte dell'Ente, comporta l'obbligo per Telecom Italia di segnalazione all'Amministrazione Finanziaria (DM 4218 del 1991). Effettuata la predetta segnalazione (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio per i bimestri compresi, rispettivamente, nel 1° e 2° semestre dell'anno precedente), Telecom Italia non è più titolata alla

percezione di somme dovute a titolo di TCG, delle quali è stato omesso il pagamento. Pertanto, la tardiva corresponsione a Telecom Italia di somme, anche in forma transattiva, non potrà sanare l'omesso versamento e potrebbe comportare, al sottoscritto Ente, addebiti, da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, delle sanzioni e degli interessi previsti, per i quali Telecom Italia non potrà ritenersi responsabile.

- 9) Le Parti si impegnano espressamente a mantenere riservato il contenuto del presente atto ed ogni altro dato o informazione appresi in occasione della conclusione del presente contratto così impegnandosi a non divulgarne a terzi il contenuto, salvi gli obblighi di legge. La violazione di tale impegno comporterà il diritto, per la Parte non inadempiente, di dichiarare risolto di diritto il presente accordo per grave inadempimento.
- 10) Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle parti;
- 11) ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese e imposte.
- 12) Firmano il presente accordo anche i difensori delle parti Avv. Paolo De Sanctis Mangelli, per Telecom Italia, e l'Avv. Elisa Scaccia, per il Comune di Isola del Liri, per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Si allega: 1) estratto conto fatture insolute del 18/05/2015.

Letto, confermato e sottoscritto in lì ...(data)....

TELECOM ITALIA S.p.A.

COMUNE DI ISOLA DELIRI

Avv. Amedeo Parente

Il Sindaco, Sig. Vincenzo Quadrini

Avv. Paolo De Sanctis Mangelli

Avv. Elisa Scaccia

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Lorenzo Norcia

n, 11 0 AGO. 2015

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

2000/01/20

Il Responsabile f.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli Il Vice Segretario Generale f.to Dott.ssa Maria Di Pede

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri II, MAGO, 2015

LVICE SEGRETATIO SEVERALE